

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2025-2026

(emanato con D.R. n. 396 del 08 agosto 2025)

PARTE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dei commi 252-262 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del D.M. 26 giugno 2020, n. 234, disciplina le modalità di contribuzione degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli immatricolati/iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a c.u., ai corsi di studio dei precedenti ordinamenti, nonché al corso di specializzazione in Beni archeologici, ai corsi di dottorato di ricerca e, per quanto compatibile, agli altri corsi post lauream.

PARTE II CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A C.U.

Art. 3 Contribuzione immatricolati/iscritti

1. Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. o che rinnovano l'iscrizione ai medesimi corsi di studio, nonché ai corsi di studio dei precedenti ordinamenti, a parziale copertura dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, sono tenuti al pagamento del **contributo onnicomprensivo annuale**, se dovuto e nella misura prevista dal presente regolamento, nonché al pagamento della **tassa regionale per il diritto allo studio universitario** di € 140,00, da corrispondere direttamente alla Regione Basilicata, e **dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale** di € 16,00, entro le scadenze di seguito indicate:

Contributo onnicomprensivo annuale	da pagare in max quattro rate, entro le seguenti scadenze, valide sia per gli studenti in corso sia per gli studenti fuori corso: I rata: entro il 20 dicembre 2025 II rata: entro il 31 marzo 2026 III rata entro il 31 maggio 2026 IV rata entro il 31 luglio 2026	L'inosservanza delle date di scadenza stabilite per il pagamento delle rate del contributo onnicomprensivo annuale comporterà il pagamento di una tassa di mora di € 30,00, per ciascuna rata pagata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, e di € 50,00, per ciascuna rata pagata oltre i 30 giorni successivi
------------------------------------	--	--

		alla data di scadenza.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	dovuta da tutti gli studenti e da pagare direttamente alla Regione Basilicata al momento dell'immatricolazione/iscrizione, ovvero entro il 30 settembre 2025	Oltre la scadenza ordinaria del 30 settembre, è possibile effettuare l'immatricolazione/iscrizione entro il: • 31 ottobre, con il pagamento di una tassa di mora di € 50,00; • 31 dicembre, con il pagamento di una tassa di mora di € 100,00.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale	dovuta da tutti gli studenti e da pagare al momento dell'immatricolazione/iscrizione, ovvero entro il 30 settembre 2025	Nel secondo caso, la prima rata del contributo onnicomprensivo annuale dovrà essere pagata entro il 31 gennaio 2026.
Per i corsi di studio ad accesso programmato, la data di scadenza per l'immatricolazione è stabilita nei relativi bandi.		

2. **Tutti i pagamenti devono essere effettuati utilizzando, esclusivamente, la Piattaforma PagoPA.**
3. Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA presente sulla home page del Portale della Regione Basilicata, a cui si accede con Spid.

Art. 4 - Contributo onnicomprensivo annuale

4.1 – Studenti a tempo pieno

1. Il contributo onnicomprensivo annuale ricomprende la copertura assicurativa e il contributo per le attività sportive e culturali, determinato in € 15,00 complessivi e destinati per il 50% alle attività sportive e per il 50% alle attività culturali.
2. Il contributo onnicomprensivo annuale, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, ai sensi dei commi 255-258 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è determinato valutando congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) condizioni economiche degli studenti, misurate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - b) anni di iscrizione presso l'Università degli Studi della Basilicata, calcolati sulla carriera attiva, a decorrere dal primo anno di ingresso in Ateneo;

- c) CFU conseguiti presso l'Università degli Studi della Basilicata, riferiti alle sole attività previste dal piano di studio, escluse le attività oggetto di convalida e le attività sovranumerarie:

ISEE	Anni di iscrizione/CFU acquisiti	Importo contributo onnicomprensivo annuale
ISEE $\leq$ 22.000,00 euro	Iscrizione al I anno di corso	Contributo non dovuto [esonero ex lege 232/2016, commi 255-lett.a) e 256]
ISEE $\leq$ 22.000,00 euro	Iscrizione al II anno di corso con acquisizione di 10 CFU entro il 10 agosto 2025	Contributo non dovuto [esonero ex lege 232/2016, comma 255-lett.a) e lett. c)]
ISEE $\leq$ 22.000,00 euro	Iscrizione ad anni successivi al II e fino al I anno fuori corso con acquisizione di 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2025	Contributo non dovuto [esonero ex lege 232/2016, comma 255-lett.a), lett. b) e lett. c)]
ISEE $>$ 22.001,00 e $<$ 30.000,00 euro	In presenza di una delle seguenti condizioni: 1) Iscrizione al II anno di corso con acquisizione di 10 CFU entro il 10 agosto 2025 2) Iscrizione ad anni successivi al II e fino al I anno fuori corso con acquisizione di 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto 2025	Contributo graduato nella Tabella A (graduazione ex lege 232/2016, comma 257)
ISEE $<$ 30.000,00 euro	Iscrizione ad anni successivi al I anno fuori corso con acquisizione di 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto 2025	Contributo graduato nella Tabella B (graduazione ex lege 232/2016, comma 258)

Tabella A
Graduazione contributo ex lege 232/2016, comma 257

Il contributo onnicomprensivo annuale, per gli **studenti iscritti dal II anno al I fuori corso**, con **ISEE compreso tra 22.001 euro e 30.000 euro** e **in possesso dei requisiti anni di iscrizione/CFU acquisiti** (vedasi riepilogo che precede le Tabelle), è determinato in massimo € 309,60 ed è calcolato utilizzando la seguente formula:

(valore ISEE - 22.000,00) x 4,3% ridotto della percentuale prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014

<i>con un valore minimo di € 5,00</i>			
A titolo esemplificativo:			
Valore ISEE	Applicazione formula	Contributo onnicomprensivo annuale	Contributo onnicomprensivo annuale ridotto
Fino a € 22.500,00		€ 21,50	€ 5,00
€ 24.000,00	$(€ 24.000,00 - € 22.000,00) \times 4,3\% - 80\%$	€ 86,00	€ 17,20
€ 26.000,00	$(€ 26.000,00 - € 22.000,00) \times 4,3\% - 50\%$	€ 172,00	€ 86,00
€ 28.000,00	$(€ 28.000,00 - € 22.000,00) \times 4,3\% - 25\%$	€ 258,00	€ 193,50
€ 30.000,00	$(€ 30.000,00 - € 22.000,00) \times 4,3\% - 10\%$	€ 344,00	€ 309,60

Tabella B		
Graduazione contributo ex lege 232/2016, comma 258		
Il contributo onnicomprensivo annuale, per gli studenti con ISEE inferiore a 30.000 euro e iscrizione ad anni successivi al I anno fuori corso con acquisizione di 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto 2025, è determinato in massimo € 540,00 ed è calcolato utilizzando la seguente formula: $(\text{valore ISEE} - 22.000,00) \times 4,5\%$ aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200,00		
A titolo esemplificativo:		
Valore ISEE	Applicazione formula	Contributo onnicomprensivo annuale
Fino a € 24.965,00		€ 200,00
€ 26.000,00	$(€ 26.000,00 - € 22.000,00) \times 4,5\% \times 1,5$	€ 270,00
€ 28.000,00	$(€ 28.000,00 - € 22.000,00) \times 4,5\% \times 1,5$	€ 405,00
€ 30.000,00	$(€ 30.000,00 - € 22.000,00) \times 4,5\% \times 1,5$	€ 540,00

3. Per i casi che non rispondono ai requisiti previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato in funzione della fascia ISEE di appartenenza e dell'anno di iscrizione, come indicato nelle Tabelle C e D:

Tabella C

Tabella C		
Studenti iscritti al I anno	Il contributo onnicomprensivo annuale, per gli studenti con ISEE compreso tra 22.001 euro e 30.000 euro, va da minimo € 380,00 a massimo € 620,00 ed è calcolato utilizzando la seguente formula: $\text{€ } 380,00 + (\text{valore ISEE} - 22.000,00) \times 3\%$	
Studenti iscritti ad anni successivi al I		
	Contributo onnicomprensivo annuale dovuto per valore ISEE inferiore a 22.000,00 euro	Contributo onnicomprensivo annuale dovuto per valore ISEE compreso tra 22.001 euro e 30.000 euro
dal II anno al I anno fuori corso	€ 480,00	€ 480,00 + (valore ISEE - 22.000,00) x 3%
II e III anno fuori corso	€ 630,00	€ 630,00 + (valore ISEE - 22.000,00) x 4%
dal IV anno fuori corso	€ 830,00	€ 830,00 + (valore ISEE - 22.000,00) x 7%

Tabella D

Il contributo onnicomprensivo annuale, per gli studenti con ISEE superiore a 30.000 euro, va da minimo € 1.130,00 a massimo € 2.830,00 ed è determinato in funzione della fascia ISEE di appartenenza e dell'anno di iscrizione			
Fascia ISEE	Contributo onnicomprensivo annuale fino al I anno fuori corso	Contributo onnicomprensivo annuale II e III anno fuori corso	Contributo onnicomprensivo annuale dal IV anno fuori corso
I fascia da € 30.000,01 a € 38.000,00	€ 1.130,00	€ 1.430,00	€ 2.030,00
II fascia da € 38.000,01 a € 45.000,00	€ 1.250,00	€ 1.580,00	€ 2.180,00
III fascia da € 45.000,01 a € 55.000,00	€ 1.480,00	€ 1.780,00	€ 2.280,00
IV fascia da € 55.000,01 a € 65.000,00	€ 1.680,00	€ 1.980,00	€ 2.380,00

V fascia da € 65.000,01 a € 75.000,00	€ 1.880,00	€ 2.180,00	€ 2.580,00
VI fascia da € 75.000,01	€ 2.100,00	€ 2.410,00	€ 2.830,00

4. Il contributo onnicomprensivo annuale, in relazione all'importo dovuto, è suddiviso in massimo quattro rate:

Importo contributo onnicomprensivo annuale	Numero rate	Scadenza rate
fino a € 400,00	rata unica	I rata: entro il 20 dicembre 2025 II rata: entro il 31 marzo 2026 III rata: entro il 31 maggio 2026 IV rata: entro il 31 luglio 2026
da € 400,01 a € 800,00	due rate	
da € 800,01 a € 1.400,00	tre rate	
oltre € 1.400,01	quattro rate	

5. Nel caso di rateizzazione, l'importo della I rata è fisso ed è determinato in € 400,00.
6. Le modalità per richiedere la graduazione del contributo onnicomprensivo annuale sono indicate al successivo art. 5.

4.2 – Studenti a tempo parziale

- 1) Gli studenti che si iscrivono in regime di tempo parziale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento studenti, e gli studenti contemporaneamente iscritti all'Unibas e a un Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale nella seguente misura, in ragione della tipologia di tempo parziale scelta:

Corso di laurea

- 30 crediti all'anno per una durata di 6 anni: 50% del contributo onnicomprensivo annuale dovuto per il tempo pieno;
- 45 crediti all'anno per una durata di 4 anni: 75% del contributo onnicomprensivo annuale dovuto per il tempo pieno;

Corso di laurea magistrale

- 30 crediti all'anno per una durata di 4 anni: 50% del contributo onnicomprensivo annuale dovuto per il tempo pieno;
- 40 crediti all'anno per una durata di 3 anni: 75% del contributo onnicomprensivo annuale dovuto per il tempo pieno;

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

- 30 crediti all'anno per una durata di 10 anni: 50% del contributo onnicomprensivo annuale dovuto per il tempo pieno;
- 43 crediti all'anno per una durata di 7 anni: 75% del contributo onnicomprensivo annuale dovuto per il tempo pieno.

- 2) Agli studenti in regime di tempo parziale si applicano le agevolazioni previste per gli studenti a tempo pieno. A tal fine, i requisiti di merito sono ridotti del 50%.

4.3 – Studenti iscritti al “semestre filtro” Corso di Laurea Medicina e Chirurgia LM 41

Per l'iscrizione al **Semestre filtro** dei corsi di studio afferenti alle Classi di Laurea Magistrale Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), è richiesto il pagamento di un contributo forfettario uniformato a livello nazionale, **pari a € 250,00**, fatti salvi i casi di esonero totale o parziale previsti dalla normativa vigente in materia di tasse universitarie (Art. 2 DM 431 del 23-06-2025).

Il contributo forfettario è graduato in relazione alle condizioni economiche dell'intero nucleo familiare.

Per ottenere la graduazione lo studente deve essere in possesso dell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario “ISEEU2025” (redditi 2023) e, all'interno della procedura informatizzata Esse3, dovrà rilasciare il “**consenso**” affinché l'Ateneo acquisisca direttamente dall'INPS il valore ISEE, accedendo al Sistema Informativo dell'ISEE (SII).

La graduazione del contributo sarà pari a:

- **€0 (esonero totale)** per gli studenti in possesso di un **ISEE inferiore o uguale a € 22.000,00**.
- **€ 200,00** per gli studenti in possesso di un **ISEE superiore a € 22.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00**;
- **€ 250,00** per gli studenti in possesso di un **ISEE superiore ai € 30.000,00**, o **che non abbiano rilasciato il consenso**;

Sono **esonerati totalmente** dal versamento del contributo forfettario di € 250,00:

- gli studenti portatori di **handicap pari o superiore a 66%** e/o con **disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992** (previa presentazione della documentazione attestante la disabilità da caricare durante il processo di immatricolazione al Semestre filtro, da effettuare online accedendo ai [Servizi online studenti](#));
- **figli** di beneficiari di **pensione di inabilità** ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e della nota di chiarimento emanata dal Ministero le disabilità dell'8 luglio (previa presentazione della documentazione attestante l'inabilità lavorativa da caricare durante il processo di immatricolazione al Semestre filtro, da effettuare online accedendo ai [Servizi online studenti](#));
- **figli di invalidi civili** e di **caduti a causa di atti di terrorismo** consumati in Italia ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e/o **vittime del dovere e loro familiari**, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (previa presentazione del certificato attestante l'invalidità da caricare durante il processo di immatricolazione al Semestre filtro, da effettuare online accedendo ai [Servizi online studenti](#)).

Art. 5 - Graduazione del contributo onnicomprensivo annuale

1. Gli studenti, per ottenere l'**esonero** dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale o la sua **graduazione** in relazione alle condizioni economiche dell'intero nucleo familiare di appartenenza, ovvero in relazione alle proprie condizioni economiche, se "Studente Indipendente" (vedasi art. 6), entro le medesime scadenze previste per l'immatricolazione o l'iscrizione, sia in corso sia fuori corso, **ovvero entro il 30 settembre 2025 e, con mora, entro il 31 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025, dovranno aver già richiesto l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario "ISEEU2025" (redditi 2023)** e, all'interno della procedura informatizzata Esse3, dovranno rilasciare il "consenso" affinché l'Ateneo acquisisca direttamente dall'INPS il valore ISEE, accedendo al Sistema Informativo dell'ISEE (SII).
2. In nessun caso sono ammesse deroghe alle scadenze indicate al comma precedente.
3. Gli studenti che, entro le scadenze del 30 settembre, del 31 ottobre e del 31 dicembre 2025, non rilascino il consenso per l'accesso al Sistema Informativo dell'ISEE (SII), sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale nella misura massima prevista, come indicata nella Tabella D dell'art. 4, sia che si tratti di studenti in corso sia che si tratti di studenti fuori corso.
4. Gli studenti indicati al comma precedente, che abbiano già effettuato l'immatricolazione/iscrizione entro le scadenze previste, **qualora intendano produrre l'attestazione ISEE oltre la scadenza ultima del 31 dicembre, potranno consegnarla in formato cartaceo, con il pagamento di una tassa di mora di euro 200,00, non oltre la scadenza del 28 febbraio 2026**, purché si tratti dell'ISEE2025 (redditi 2023).
5. Sono esclusi dalla possibilità di chiedere l'**adeguamento del contributo onnicomprensivo annuale** gli studenti cui sia stata comminata una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione; in tal caso, se il beneficio è stato già accordato, sarà revocato e l'interessato dovrà integrare il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale nella misura dovuta.

Art. 6 - Studente indipendente

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 3 del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente può considerarsi "indipendente", ovvero non facente parte del nucleo familiare dei genitori, se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione, ai fini della determinazione dell'ISEEU, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10 del medesimo D.P.C.M., in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
 - b) redditi propri da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro.
2. L'insussistenza di una delle due condizioni indicate al precedente comma obbliga lo studente a presentare la certificazione ISEE della famiglia di origine, alla quale deve essere aggregato.

Art. 7 - Esonero dal contributo onnicomprensivo annuale

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, indicati all'art. 4, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale:
 - a) gli studenti beneficiari e idonei al conseguimento delle borse di studio dell'ARDSU;
 - b) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. Tali studenti, qualora non risultino idonei al conseguimento della borsa di studio, sono tenuti a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e le rate del contributo onnicomprensivo annuale già scadute, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive;
 - c) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
 - d) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri;
 - e) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, per il periodo di interruzione. Tali studenti, negli anni accademici di interruzione degli studi, non possono compiere alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito;
 - f) gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici consecutivi, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento del diritto fisso di € 200,00, cui va aggiunta l'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00, per ciascun anno. Tali studenti, negli anni accademici di interruzione degli studi, non possono compiere alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito;
 - g) gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (ai sensi dell'art. 30 della Legge 30/03/1971, n.118),
 - h) Gli studenti beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
2. Gli studenti indicati alla lettera b) del precedente comma, ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, entro la settimana successiva alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio, devono consegnare, presso la Segreteria Studenti del Dipartimento sede amministrativa del Corso di Studio presso cui si è iscritti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio.
3. Gli studenti indicati al comma precedente, qualora non consegnino nei termini previsti la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio, riceveranno il rimborso del contributo onnicomprensivo annuale dopo la verifica dei requisiti richiesti per il conferimento della borsa di studio.

4. In base alla normativa vigente e all'assegnazione degli specifici fondi ministeriali "Fondo giovani", può essere previsto l'esonero parziale o totale dal contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale inerenti alle aree disciplinari di particolare interesse nazionale, appartenenti alle classi STEM (classi L-2, L-27, L-35, L-34, L-9, L-31, L-7 e LM-74). L'esonero è disposto sulla base di criteri che tengono conto del merito e del reddito.
5. In alternativa al beneficio indicato al comma 4, per i soli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle classi L-34 e LM-74 e già esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 68/2012 e dell'art. 1, commi 252 – 265 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere prevista l'attribuzione di un contributo proporzionale all'importo massimo delle tasse teoricamente dovute.
6. Non possono beneficiare dell'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che si trovino nella condizione indicata all'art. 5, comma 5.

Art. 8 - Ulteriori agevolazioni

1. L'Università degli Studi della Basilicata, in aggiunta agli esoneri previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, concede le seguenti ulteriori agevolazioni:
 - a) gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a c.u., che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore con una votazione pari a 100/100, beneficiano della riduzione del 40% del contributo onnicomprensivo annuale;
 - b) gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a c.u. e che perfezionano l'immatricolazione entro il 31 luglio 2025, beneficiano della riduzione del 50% della I rata del contributo onnicomprensivo annuale dovuto [da € 380,00 a € 400,00 (Tabella C) ed € 400,00 (Tabella D)]. Tale beneficio non è cumulabile con quelli previsti alla lettera a) e alla lettera c), ferma restando l'attribuzione di quello più favorevole;
 - c) nel caso di iscrizione, presso l'Unibas, di due o più studenti (fratelli) appartenenti allo stesso nucleo familiare, lo studente/gli studenti con più anni di iscrizione beneficiano della riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale, non oltre il secondo anno fuori corso, se iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale a c.u., e non oltre il primo anno fuori corso, se iscritti a un corso di laurea magistrale. Tale beneficio è cumulabile con quelli previsti alle lettere e) ed f) e deve essere richiesto entro le scadenze previste per l'iscrizione/immatricolazione;
 - d) gli studenti con invalidità ricompresa tra il 51% e il 65% beneficiano della riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale. Tale beneficio è cumulabile con tutti quelli previsti dal presente articolo;
 - e) gli studenti in corso, con ISEE > 30.000,00 euro, iscritti ad anni successivi al primo, che, entro la data del 10 agosto 2025, abbiano acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti dal proprio piano di studi negli anni precedenti a quello per il quale si concede il beneficio, hanno diritto alla riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo annuale. Sono esclusi dal beneficio gli studenti che abbiano già conseguito un titolo accademico di pari livello, nonché gli studenti trasferiti o che abbiano effettuato il passaggio di corso, ai quali siano stati riconosciuti CFU;

- f) gli studenti entro il I anno fuori corso, con ISEE > 30.000,00 euro, iscritti ad anni successivi al primo, che, entro il 10 agosto 2025, abbiano acquisito il seguente numero di CFU negli anni precedenti a quello per il quale si concede il beneficio, hanno diritto alla riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo annuale:

Corso di studio	Anno di iscrizione				
	II anno	III anno	IV anno	V anno	I anno fuori corso
Laurea	40 CFU	80 CFU			120 CFU
Laurea magistrale	40 CFU				80 CFU
Laurea magistrale a c.u.	40 CFU	80 CFU	120 CFU	160 CFU	200 CFU

- g) gli studenti che si iscrivono per la prima volta a un corso di laurea magistrale presso l'Unibas, nell'anno immediatamente successivo a quello di conseguimento della laurea, qualunque sia l'Università di provenienza, beneficiano di:
- una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale, relativo al I anno di iscrizione, se hanno conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studio, con la votazione di 110 e lode;
 - una riduzione del 40% del contributo onnicomprensivo annuale, relativo al I anno di iscrizione, se hanno conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studio, a prescindere dalla votazione conseguita;
 - una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo annuale, relativo al I anno di iscrizione, se hanno conseguito la laurea entro il primo anno fuori corso, con la votazione di 110 e lode;
- h) gli studenti che si iscrivono per la prima volta a un corso di laurea magistrale presso l'Unibas, nell'anno immediatamente successivo a quello di conseguimento della laurea presso il medesimo Ateneo, beneficiano di:
- una riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo annuale, relativo al I anno di iscrizione, se hanno conseguito la laurea entro il secondo anno fuori corso, a prescindere dalla votazione conseguita;
- i) gli studenti con figli disabili a carico, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità certificata pari o superiore al 66%, beneficiano della riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale. Tale beneficio è cumulabile con tutti quelli previsti dal presente articolo;
- j) gli studenti rifugiati, che abbiano già avuto riconosciuto tale status, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Tali studenti sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00.
- k) gli studenti con sorelle/fratelli disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% beneficiano della riduzione del 33% del contributo onnicomprensivo annuale.

2. Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere e) ed f), i CFU valutabili sono quelli riferiti alle sole attività previste dal piano di studio, escluse le attività oggetto di convalida e le attività sovrannumerarie.

Art. 9 - Agevolazioni studente-atleta

1. Gli studenti ai quali sia stato riconosciuto lo status di “studente-atleta”, oltre a beneficiare di specifiche misure che rendono più accessibile il percorso di studio, possono essere destinatari di agevolazioni di natura economica, ovvero di borse di studio a copertura totale o parziale del contributo onnicomprensivo annuale previsto.
2. Alle agevolazioni indicate al comma 1 si accede partecipando ad apposito bando emanato dall’Ateneo, anche in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU).

Art. 10 - Contemporanea iscrizione

1. Nel caso di contemporanea iscrizione, ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 e del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, la contribuzione è dovuta per entrambe le iscrizioni.
2. L’esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo annuale, se in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e dalle norme regolamentari di ateneo, spetta allo studente per entrambe le iscrizioni.
3. Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio è regolato come segue:
 - a) nel caso di iscrizione a due corsi di studio dell’Università degli Studi della Basilicata, è dovuto una sola volta;
 - b) nel caso in cui il secondo corso di studio appartenga a Istituzioni diverse dall’Università degli Studi della Basilicata e con sede in altra regione, è dovuto per entrambi i corsi di studio.

Art. 11 - Contribuzione studenti stranieri

1. Per gli studenti stranieri appartenenti all’Unione Europea si applicano le stesse regole previste per gli studenti con cittadinanza italiana.
2. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e precisamente:
 - gli studenti stranieri non residenti in Italia;
 - gli studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all’estero;
 - gli studenti italiani residenti all’estero, non iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero),

se interessati alla graduazione del contributo onnicomprensivo annuale e/o alle altre agevolazioni collegate anche alle condizioni economiche, di cui all’art. 8, comma 1-lettere d) ed e), devono presentare l’ISEE universitario parificato, che deve essere richiesto presso i CAF, presentando la prevista documentazione concernente le condizioni economiche e patrimoniali, tradotta in lingua

italiana e legalizzata e convalidata dalle Autorità consolari italiane operanti nel Paese d'origine dello studente.

3. Per i paesi nei quali esistano difficoltà nel rilascio della documentazione, accertate dalle Ambasciate italiane, la documentazione indicata al comma precedente potrà essere rilasciata in via straordinaria dalle autorità Consolari estere competenti in Italia.
4. Gli studenti indicati al comma 2 dovranno consegnare l'ISEE universitario parificato, in formato cartaceo, all'atto dell'immatricolazione/iscrizione, ovvero entro il 30 settembre 2025 e, con mora, entro il 31 ottobre e il 31 dicembre 2025.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti già iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere, altresì, rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Gli studenti iscritti a corsi di studio interateneo/internazionali, qualora non presentino l'ISEE, sono tenuti al solo pagamento di una tassa fissa quantificata in € 400,00. In tal caso non è previsto il trasferimento all'Ateneo straniero convenzionato di alcuna percentuale delle tasse introitate.

Art. 12 - Contributi connessi a specifici servizi

1. Per ciascuno dei servizi di seguito evidenziati è previsto il pagamento del contributo indicato a margine:

a) trasferimento in uscita	€ 150,00 (*)
b) trasferimento in entrata [Gli studenti provenienti da altre sedi universitarie sono assoggettati al regime di contribuzione previsto per gli studenti dell'Unibas, indipendentemente dalle eventuali quote di tasse e contributi già versate nell'Ateneo di provenienza. Gli studenti trasferiti, ai fini dell'eventuale esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale, all'atto dell'iscrizione devono rilasciare il previsto consenso per l'acquisizione direttamente dall'INPS dell'attestazione ISEEU (vedasi art. 5).]	€ 30,00
c) passaggio di corso di studio	€ 20,00 (*)

d) rilascio duplicato titolo	€ 80,00 (*)
e) riconoscimento titolo straniero	€ 250,00 (*) di cui: • € 100,00 per la prevalutazione ed • € 150,00 per il rilascio del titolo
f) istruzione pratica studenti già in possesso di titolo accademico, ad eccezione dei laureati di primo livello che si iscrivono alla laurea magistrale	€ 120,00 + € 200,00 per ogni anno di abbreviazione di corso
g) istruzione pratica studenti decaduti o rinunciari	€ 120,00 + € 200,00 per ogni anno di abbreviazione di corso
h) valutazione carriera pregressa [Il contributo, nel caso in cui venga formalizzata l'iscrizione, è decurtato dal contributo onnicomprensivo annuale dovuto e non è restituibile in nessun caso.]	€ 100,00
i) riconoscimento CFU in numero maggiore di 12, derivanti da titoli universitari o certificazioni valide ai sensi della normativa vigente	€ 120,00
j) ricognizione dei periodi di interruzione degli studi di almeno due anni accademici	€ 200,00 per ogni anno di ricognizione (*)
k) ricognizione del periodo di interruzione degli studi di un solo anno accademico	€ 300,00 (*)
l) rinuncia agli studi [Gli studenti che intendono interrompere in modo definitivo gli studi, senza che sia intervenuta la decadenza, devono presentare formale domanda e, se non in regola con i pagamenti dovuti relativamente all'ultimo anno di iscrizione, sono tenuti a versare il contributo fisso.]	€ 100,00 (*)
m) partecipazione selezione per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato	€ 30,00, salvo diverse disposizioni ministeriali
n) contributo tirocinio extracurriculare non laureati Unibas	€ 50,00
o) iscrizione a singoli insegnamenti [Per le modalità di iscrizione ai singoli insegnamenti si rinvia al Manifesto degli Studi e al Regolamento Studenti. Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% pagano soltanto un contributo fisso di € 80,00 e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00, indipendentemente dal numero di CFU. Gli studenti che hanno frequentato singoli insegnamenti, nel caso in cui si iscrivano a una laurea magistrale presso l'Unibas, avranno diritto al rimborso del 50% dell'importo pagato per i singoli insegnamenti, che sarà decurtato dalla seconda rata del contributo onnicomprensivo annuale, se dovuta, previsto per l'iscrizione al corso di laurea magistrale.]	€ 25,00 per CFU (*)

p) mora immatricolazione/iscrizione oltre i termini, effettuata entro il 31 ottobre 2025	€ 50,00
q) mora immatricolazione/iscrizione oltre i termini, effettuata entro il 31 dicembre 2025	€ 100,00
r) mora ritardato pagamento rata contributo onnicomprensivo annuale entro 30 giorni dalla scadenza	€ 30,00
s) mora ritardato pagamento rata contributo onnicomprensivo annuale oltre 30 giorni dalla scadenza	€ 50,00
t) mora per atti presentati oltre i termini [Se trattasi di domanda di laurea, la stessa deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni precedenti la data della seduta di laurea.]	€ 50,00
u) mora consegna ISEE cartaceo entro il 28 febbraio 2026	€ 200,00
v) diritti amministrativi su rimborsi tasse e contributi versati erroneamente	€ 20,00
(*) All'importo deve essere aggiunta l'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.	

Art. 13 - Altre disposizioni

1. Gli studenti che, entro il 31 dicembre 2025, presentano domanda per sostenere l'esame finale nella sessione straordinaria, non sono tenuti a effettuare l'iscrizione per l'a.a. 2025-2026. Tali studenti, qualora non conseguano il titolo nella predetta sessione, devono effettuare l'iscrizione per l'a.a. 2025-2026 tassativamente entro il 31 marzo 2026. I soli studenti laureandi nella seduta di aprile, qualora non conseguano il titolo, potranno iscriversi entro il 30 aprile 2026.
2. Gli studenti che rinnovano o presentano la domanda di laurea per la sessione estiva, qualora abbiano sostenuto tutti gli esami, nonché tutte le altre attività (tirocinio e laboratori), entro il 31 marzo 2026, pagheranno soltanto la I rata del contributo onnicomprensivo annuale, nonché la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.
3. Gli studenti indicati al comma 1 che dovessero rinnovare l'iscrizione e quelli indicati al comma 2, per ottenere l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale o la sua graduazione in relazione alle condizioni economiche, entro il 30 settembre 2025, ovvero, con mora, entro il 31 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025, devono aver già richiesto l'attestazione ISEE e devono aver rilasciato il "consenso" affinché l'Ateneo acquisisca direttamente dall'INPS il valore ISEE, accedendo al Sistema Informativo dell'ISEE (SII).
4. Gli studenti che conseguono la laurea nella sessione straordinaria, qualora avessero effettuato l'iscrizione all'anno accademico successivo, hanno diritto al rimborso delle rate del contributo onnicomprensivo annuale eventualmente già pagate.
5. Gli studenti iscritti sub-conditione alla laurea magistrale, qualora non conseguano la laurea entro il 28 febbraio 2026, decadono dall'iscrizione e hanno diritto al rimborso della I rata del contributo onnicomprensivo annuale.

6. Gli studenti che hanno frequentato l'ultima edizione del corso "Attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap del corso di laurea in Scienze della formazione primaria v.o. (I e II indirizzo)", che devono sostenere il solo esame finale, sono tenuti al pagamento di un contributo fisso di € 200,00.
7. Gli studenti che hanno frequentato l'ultima edizione del corso "Attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap del corso di laurea in Scienze della formazione primaria v.o. (I e II indirizzo)", che devono ancora sostenere esami di profitto, sono tenuti al pagamento di un contributo fisso di € 400,00.
8. Il contributo fisso di cui ai commi 6 e 7 deve essere pagato al momento della presentazione della domanda di abilitazione.
9. Non si dà luogo al rimborso delle tasse al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

PARTE III CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

Art. 14 -Tasse di iscrizione

1. Gli studenti che si iscrivono al Corso di specializzazione in Beni archeologici, a parziale copertura dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, sono tenuti al pagamento della tassa fissa di iscrizione e del contributo variabile, nonché al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da corrispondere direttamente alla Regione Basilicata, e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale:

Tassa fissa di iscrizione	€ 360,00	da pagare al momento dell'iscrizione
Contributo variabile	da € 0,00 a € 950,00	da pagare in una o due rate a seconda della fascia ISEE di appartenenza
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	€ 140,00	da pagare direttamente alla Regione Basilicata al momento dell'iscrizione
Imposta di bollo assolta in modo virtuale	€ 16,00	da pagare al momento dell'iscrizione

2. Il contributo variabile è graduato in relazione alle condizioni economiche degli studenti, valutate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in base alle seguenti fasce di contribuzione:

Fasce ISEE	Tassa fissa di iscrizione	Contributo variabile
I FASCIA da € 0 a € 22.000,00	€ 360,00	€ 0,00

II FASCIA da € 22.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00	€ 150,00
III FASCIA da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 360,00	€ 250,00
IV FASCIA da € 30.000,01 a € 38.000,00	€ 360,00	€ 350,00
V FASCIA da € 38.000,01 a € 45.000,00	€ 360,00	€ 500,00
VI FASCIA da € 45.000,01 a € 55.000,00	€ 360,00	€ 600,00
VII FASCIA da € 55.000,01 a € 65.000,00	€ 360,00	€ 750,00
VIII FASCIA da € 65.000,01 a € 75.000,00	€ 360,00	€ 850,00
IX FASCIA da € 75.000,01	€ 360,00	€ 950,00

3. Gli studenti interessati alla graduazione del contributo variabile, all'atto dell'iscrizione, secondo le scadenze stabilite, rispetto alle quali in nessun caso sono ammesse deroghe, dovranno aver già richiesto l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario "ISEE2025" (redditi 2023) e, all'interno della procedura informatizzata Esse3, dovranno rilasciare il "consenso" affinché l'Ateneo acquisisca direttamente dall'INPS il valore ISEE, accedendo al Sistema Informativo dell'ISEE (SII).
4. Il contributo variabile, a partire dalla V fascia ISEE, è suddiviso in due rate da pagare entro il 31 marzo e il 31 maggio.
5. L'inosservanza delle date di scadenza indicate al comma precedente comporterà il pagamento di una tassa di mora di € 30,00, per ciascuna rata pagata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, e di € 50,00, per ciascuna rata pagata oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza.
6. Gli studenti che non rilascino il consenso per l'accesso al Sistema Informativo dell'ISEE (SII) sono tenuti al pagamento del contributo variabile nella misura massima prevista.
7. Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPa presente sul Portale della Regione Basilicata, a cui si accede con Spid.

Art. 15 - Esonero dalla tassa di iscrizione e dal contributo variabile

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dal contributo variabile:
 - a) gli studenti beneficiari e idonei al conseguimento delle borse di studio dell'ARDSU;
 - b) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, che si iscrivono ad un anno successivo di corso, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. Tali studenti, qualora non risultino idonei al

conseguimento della borsa di studio, sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione e le rate già scadute del contributo variabile entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive;

- c) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66%;
- d) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri;
- e) gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (ai sensi dell'art. 30 della Legge 30/03/1971, n.118);
- f) Gli studenti beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

2. Gli studenti con esonero totale dalla tassa fissa di iscrizione e dal contributo variabile sono tenuti, comunque, al pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.

Art. 16 - Altri contributi

1. Per ciascuno dei servizi di seguito evidenziati è previsto il pagamento del contributo indicato a margine:

a) domanda esame finale e rilascio titolo	€ 100,00 (*)
b) rilascio duplicato titolo	€ 80,00 (*)
c) rinuncia agli studi [Gli studenti che intendono rinunciare al corso di specializzazione devono presentare formale domanda e non hanno diritto ad alcun rimborso dei pagamenti già effettuati.]	€ 100,00 (*)
d) partecipazione selezione per l'ammissione al corso di specializzazione	€ 30,00
e) mora ritardato pagamento II e III rata entro 30 giorni dalla scadenza	€ 30,00
f) mora ritardato pagamento II e III rata oltre 30 giorni dalla scadenza	€ 50,00
g) mora per atti presentati oltre i termini	€ 50,00
h) diritti amministrativi su rimborsi tasse e contributi	€ 20,00
(*) All'importo deve essere aggiunta l'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00. [N.B. In relazione alla lett. a), sono dovute due imposte di bollo, una per la domanda e una per il rilascio titolo.]	

2. Gli studenti che, avendo sostenuto tutti gli esami e le altre attività (tirocinio e laboratori), abbiano presentato la domanda di specializzazione per la prima sessione, nel caso in cui non conseguano il titolo, dovranno iscriversi nuovamente entro il 30 aprile 2025 e sono tenuti soltanto al pagamento della tassa fissa di iscrizione, nonché al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Titolo, si fa rinvio al Regolamento didattico del Corso di specializzazione in Beni archeologici, al Regolamento di funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni archeologici e alle norme della Parte II relative agli altri corsi di studio dell'Ateneo, per quanto compatibili

PARTE IV CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 18 - Tasse di iscrizione

1. Gli studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato di ricerca, non beneficiari di borsa, ai sensi del comma 262 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono esonerati dal pagamento della tassa fissa di iscrizione e del contributo variabile e sono tenuti al solo pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da corrispondere direttamente alla Regione Basilicata, e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, nonché al pagamento degli altri contributi connessi a specifici servizi, di cui all'art. 21.
2. Gli studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato di ricerca, beneficiari di borsa, a parziale copertura dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, sono tenuti al pagamento della tassa fissa di iscrizione e del contributo variabile, di seguito determinati, nonché al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale:

Tassa fissa di iscrizione	€ 360,00	da pagare al momento dell'iscrizione
Contributo variabile	da € 0,00 a € 950,00	da pagare in una o due rate a seconda della fascia ISEE di appartenenza
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	€ 140,00	da pagare direttamente alla Regione Basilicata al momento dell'iscrizione
Imposta di bollo assolta in modo virtuale	€ 16,00	da pagare al momento dell'iscrizione

3. Il contributo variabile è graduato in relazione alle condizioni economiche degli studenti, valutate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
4. Le modalità per richiedere l'adeguamento del contributo variabile e le fasce ISEE in base alle quali è graduato sono indicate al successivo art. 19.
5. Il contributo variabile, a partire dalla V fascia ISEE, è suddiviso in due rate da pagare entro il 31 marzo e il 31 maggio.

6. L'inosservanza delle date di scadenza indicate al comma precedente comporterà il pagamento di una tassa di mora di € 30,00, per ciascuna rata pagata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, e di € 50,00, per ciascuna rata pagata oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza.
7. Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA presente sul Portale della Regione Basilicata, a cui si accede con Spid.

Art. 19 - Graduazione del contributo variabile per condizioni economiche e fasce ISEE

1. Gli studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato di ricerca, beneficiari di borsa, possono richiedere la graduazione del contributo variabile in relazione alle condizioni economiche, in base alle seguenti fasce di contribuzione:

Fasce ISEE	Tassa fissa di iscrizione	Contributo variabile
I FASCIA da € 0 a € 22.000,00	€ 360,00	€ 0,00
II FASCIA da € 22.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00	€ 150,00
III FASCIA da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 360,00	€ 250,00
IV FASCIA da € 30.000,01 a € 38.000,00	€ 360,00	€ 350,00
V FASCIA da € 38.000,01 a € 45.000,00	€ 360,00	€ 500,00
VI FASCIA da € 45.000,01 a € 55.000,00	€ 360,00	€ 600,00
VII FASCIA da € 55.000,01 a € 65.000,00	€ 360,00	€ 750,00
VIII FASCIA da € 65.000,01 a € 75.000,00	€ 360,00	€ 850,00
IX FASCIA da € 75.000,01 e oltre	€ 360,00	€ 950,00

2. Gli studenti interessati alla graduazione del contributo variabile, all'atto dell'iscrizione, secondo le scadenze stabilite, rispetto alle quali in nessun caso sono ammesse deroghe, dovranno aver già richiesto l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario "ISEE2025" (redditi 2023) e, all'interno della procedura informatizzata Esse3, dovranno rilasciare il "consenso" affinché l'Ateneo acquisisca direttamente dall'INPS il valore ISEE, accedendo al Sistema Informativo dell'ISEE (SII).

3. Gli studenti che non rilascino il consenso per l'accesso al Sistema Informativo dell'ISEE (SII) sono tenuti al pagamento del contributo variabile nella misura massima prevista.

Art. 20 - Esonero dalla tassa di iscrizione e dal contributo variabile

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dal contributo variabile:
 - a) gli studenti beneficiari e idonei al conseguimento delle borse di studio dell'ARDSU;
 - b) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, che si iscrivono ad un anno successivo di corso, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. Tali studenti, qualora non risultino idonei al conseguimento della borsa di studio, sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione e le rate già scadute del contributo variabile entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive;
 - c) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66%;
 - d) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri;
 - e) gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (ai sensi dell'art. 30 della Legge 30/03/1971, n.118),
 - f) Gli studenti beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
2. Gli studenti con esonero totale dalla tassa fissa di iscrizione e dal contributo variabile sono tenuti, comunque, al pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.
3. Gli studenti stranieri con borsa sono tenuti al pagamento unicamente della tassa fissa di iscrizione, nonché della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Art. 21 - Altri contributi

1. Per ciascuno dei servizi di seguito evidenziati è previsto il pagamento del contributo indicato a margine, dovuto sia dai dottorandi con borsa sia dai dottorandi senza borsa:

a) domanda esame finale e rilascio titolo	€ 100,00 (*)
b) rilascio duplicato titolo	€ 80,00 (*)
c) rinuncia agli studi [Gli studenti che intendono rinunciare al corso di dottorato di ricerca devono presentare formale domanda e non hanno diritto ad alcun rimborso dei pagamenti già effettuati.]	€ 100,00 (*)
d) partecipazione selezione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca	€ 30,00

e) mora ritardato pagamento II e III rata entro 30 giorni dalla scadenza	€ 30,00
f) mora ritardato pagamento II e III rata oltre 30 giorni dalla scadenza	€ 50,00
g) mora per atti presentati oltre i termini	€ 50,00
h) diritti amministrativi su rimborsi tasse e contributi	€ 20,00
(*) All'importo deve essere aggiunta l'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00. [N.B. In relazione alla lett. a), sono dovute due imposte di bollo, una per la domanda e una per il rilascio titolo.]	

Art. 22 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Parte, si fa rinvio al Regolamento di Ateneo in materia di corsi di dottorato di ricerca e alle norme della Parte II relative agli altri corsi di studio dell'Ateneo, per quanto compatibili.

PARTE V ALTRI CORSI POST LAUREAM ED ESAMI DI STATO

Art. 23 - Tassa di iscrizione

1. Le tasse di iscrizione ai corsi di master universitari di I e di II livello, ai corsi perfezionamento e ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono definite nei relativi bandi di ammissione.
2. Per i corsi indicati al comma 1, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni dell'art. 12 della Parte II.
3. Il contributo per la partecipazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, dovuto all'Ateneo, è determinato in € 250,00.
4. Per il dei percorsi di specializzazione per l'abilitazione all'attività di sostegno didattico per gli studenti con disabilità (TFA sostegno) si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, co. 1 lett. c), g) ed h) e altresì, se compatibili, quelle di cui all'art. 12.